

1° semestre **2019** aggiornato al 30/06/19

CNA per le imprese

**Il nostro impegno per la rappresentanza**

# **PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI**



Volume 6



1° semestre **2019** aggiornato al 30/06/19

CNA per le imprese

**Il nostro impegno per la rappresentanza**

# **PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI**

Volume 6



## LEGENDA

Nel presente volume sono riportati i principali provvedimenti normativi intervenuti nel primo semestre 2019 (oltre alcune circolari e/o provvedimenti di interesse) particolarmente significativi per l'azione di rappresentanza.

Sono stati riportati anche alcuni provvedimenti contenuti in Legge di Bilancio 2019 in quanto gli effetti prodottisi nella prima parte del 2019 non erano stati riportati nel 2018.

In particolare:

- Legge di bilancio 30 dicembre 2018 n.145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021
- D.L. 14 dicembre 2018, n.135 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione convertito con L. 11 febbraio 2019, n.12 e pubblicato su G.U. il 12 febbraio 2019 n.36
- D.L. 28 gennaio 2019, n.4 Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e di pensioni convertito con L. 28 marzo 2019, n.29 e pubblicato su G.U. il 29 marzo 2019 n.75
- D.L. 18 aprile 2019, n.32 Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (cd. Sblocca-cantieri) convertito con L. 28 marzo 2019, n.29 e pubblicato su G.U. il 29 marzo 2019 n.75
- D.L. 30 aprile 2019, n.34 Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi convertito con L. 28 giugno 2019, n.58 e pubblicato su G.U. il 29 giugno 2019 n.151



## PROBLEMA



## RISULTATO



## RIFERIMENTO



SETTORE TRASPORTI	PROBLEMA	RISULTATO	RIFERIMENTO
	<p>Taglio 15% credito di imposta sulle accise per autotrazione</p>	<p>Abrogata la norma che avrebbe tagliato del 15% il credito di imposta destinato al rimborso delle accise: l'abnorme carico delle imposte (ca. il 60%) sul prezzo di vendita alla pompa del carburante, genera fenomeni di concorrenza con altri Paesi che in parte sono compensati dal rimborso in argomento, tagliare del 15% le risorse accantonate a tal fine, avrebbe significato affossare ancora di più l'autotrasporto italiano</p>	<p>Art. 1, comma 57 Legge 30 dicembre 2018, n.145 Pubblicata in G.U. 31 dicembre 2018, n.302 (entrata in vigore dei provvedimenti 1/1/2019)</p>
	<p>Alto costo delle spese da sostenere per conseguire le patenti professionali per la guida dei mezzi pesanti</p>	<p>Il rimborso nella misura del 50% del totale delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati al conto terzi, consente di ridurre i costi per formare nuovi autisti. Il tema della carenza di autisti dovuta, tra l'altro, agli alti costi per conseguire i titoli abilitanti alla professione, è stato più volte segnalato al MIT e pertanto, questa misura non può che trovare la nostra soddisfazione</p>	<p>Art.1, commi da 291 a 295 Legge 30 dicembre 2018, n.145 Pubblicata in G.U. 31 dicembre 2018, n.302 (entrata in vigore dei provvedimenti 1/1/2019)</p>



## PROBLEMA






## RISULTATO



## RIFERIMENTO



SETTORE TRASPORTI	PROBLEMA	RISULTATO	RIFERIMENTO
SETTORE TRASPORTI	Lunghissimi tempi di attesa per effettuare le operazioni di revisione dei veicoli pesanti, mettono in seria discussione la sicurezza nella circolazione stradale e non consentono alle imprese di recarsi all'estero	Viene riconosciuta la possibilità di concedere a centri privati le operazioni di revisione anche per i veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 Tonnellate, dando riscontro concreto alle nostre rivendicazioni. Questo intervento risolve i lunghi tempi di attesa. L'efficacia della norma, peraltro, è vincolata all'emanazione dei decreti attuativi	Art. 1, comma 372 e seguenti, comma 1.049 e seguenti Legge 30 dicembre 2018, n.145 Pubblicata in G.U. 31 dicembre 2018, n.302 (entrata in vigore dei provvedimenti 1/1/2019)
	Maggiori costi di gestione del veicolo derivanti dal crollo del ponte "Morandi"	Ristoro delle maggiori spese sostenute dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo del Ponte "Morandi": concessi 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2.019 e 2.020	Art.1, comma 1.019 Legge 30 dicembre 2018, n.145 Pubblicata in G.U. 31 dicembre 2018, n.302 (entrata in vigore dei provvedimenti 1/1/2019)
	Garantito il fondo per l'autotrasporto	Il fondo per l'autotrasporto è stato confermato anche per gli anni 2019, 2020 e 2021 : 240 milioni di euro per ogni anno	Tabella X, allegata al DDL bilancio 2019

	PROBLEMA	RISULTATO	RIFERIMENTO
			
<b>AVVIO PORTALE CONFRONTABILITÀ OFFERTE</b>	<p>Necessità di predisporre strumenti utili per districarsi nel mercato libero di energia elettrica e gas</p>	<p>L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha istituito il Portale per la Pubblicazione delle Offerte, previsto dalla Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza (art.1, co.61, L. 4 agosto 2017, n.124), rivolte ai clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale. Il Portale per la confrontabilità delle offerte sarà on-line, e funzionerà a pieno regime, a partire dal 1° gennaio 2019. Costituirà uno strumento per accompagnare gli utenti del servizio di fornitura elettrica e gas verso la liberalizzazione del mercato dell'energia, particolarmente utile nell'attività di supporto e assistenza alle imprese, per la ricerca di una fornitura di energia adatta alle specifiche caratteristiche di consumo della propria attività. Sarà possibile consultare il Portale senza registrazione, evitando i lunghi tempi per la richiesta delle credenziali, accedendo tramite riconoscimento del POD/PDR <a href="http://www.prezzoenergia.it">www.prezzoenergia.it</a></p>	<p>Deliberazione n.51/2018/R/com Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)</p>





## PROBLEMA



## RISULTATO



## RIFERIMENTO



### SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO





Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare

Con il nuovo Decreto Interministeriale sono state previste le procedure di revisione, integrazione e rimozione della segnaletica per la delimitazione dei cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, l'informazione e la formazione specifica di lavoratori e preposti addetti all'apposizione e rimozione della segnaletica e i dispositivi di protezione individuale.

Il nuovo Decreto sostituisce il D.I. 4 marzo 2013 che aveva dato luogo a molte contestazioni e numerose richieste di modifica anche da parte di CNA.

I gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, dovranno applicare i criteri di sicurezza individuati nell'all. I al Decreto Interministeriale 22.1.2019, dandone poi evidenza nei documenti della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2019

Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019  
Pubblicato in G.U. n.37 del 13 febbraio 2019

	PROBLEMA 	RISULTATO 	RIFERIMENTO 
FONDO DI GARANZIA PER LE PMI	Sostegno alle PMI creditrici della Pubblica Amministrazione	<p>Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art.2, co.100, lettera a), L. n. 662/1996, è istituita una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di mercato, in favore delle PMI che, sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.</p> <p>La sezione speciale all'interno del Fondo di Garanzia avrà una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo.</p> <p>La garanzia della sezione speciale copre, in misura non superiore all'80% e fino a un importo massimo garantito di euro 2.500.000, il minore tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'importo di finanziamento non rimborsato dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta di garanzia</li> <li>• l'ammontare dei crediti certificati vantati dalla PMI beneficiaria verso la Pubblica Amministrazione</li> </ul> <p>La garanzia della Sezione speciale è subordinata alla sottoscrizione tra banca (o intermediario finanziario) e la PMI beneficiaria, di un piano di durata massima non superiore a 20 anni, per il rientro del finanziamento</p>	Art.1, D.L. 14 dicembre 2018, n.135 Convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n.12 pubblicata in G.U. 12 febbraio 2019, n.36



## PROBLEMA



## RISULTATO








## RIFERIMENTO







	PROBLEMA	RISULTATO	RIFERIMENTO
SISTRI	Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti i rifiuti	<p>Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-ter D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152.</p> <p>Conseguentemente all'abrogazione, non saranno più dovuti i contributi di cui all'art. 14-bis del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 e all'art. 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.78/2016.</p> <p>Viene istituito il Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), cui sono tenuti ad iscriversi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti</li> <li>• i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti</li> <li>• le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi</li> <li>• i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.</li> </ul> <p>L'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale comporterà il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.</p> <p>La violazione dell'obbligo di iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale sarà soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria per mancato o parziale versamento del contributo</p>	<p>Art.6, D.L. 14 dicembre 2018, n.135</p> <p>Convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n.12 pubblicata in G.U. 12 febbraio 2019, n.36</p>

	PROBLEMA	RISULTATO	RIFERIMENTO
REDDITO DI CITTADINANZA	Necessità di incentivare le assunzioni	Al datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato il beneficiario del reddito di cittadinanza, è riconosciuto uno sgravio contributivo. Lo sgravio sarà di importo pari alla differenza tra le diciotto mensilità di reddito di cittadinanza e quello già goduto dal beneficiario dello stesso	Art. 8 D.L. 28 gennaio 2019, n.4 Convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 Pubblicata in G.U. 29 marzo 2019, n.75
	Prevedere un limite temporale per l'applicazione della sanzione connessa al licenziamento	La norma dispone che il datore di lavoro beneficiario dello sgravio contributivo per l'assunzione di un percettore di reddito di cittadinanza è tenuto a restituire tale sgravio in caso di successivo licenziamento. Grazie alle proposte di emendamento presentate dalla CNA, è stato introdotto il limite di 36 mesi oltre il quale non si applica la sanzione della restituzione dell'incentivo	
	Inserire anche i fondi interprofessionali per la formazione continua tra i soggetti che possono sottoscrivere un patto di formazione	La norma consente anche ai fondi interprofessionali per la formazione continua di sottoscrivere il patto di formazione per garantire il percorso formativo, o di riqualificazione professionale, per il percettore di reddito di cittadinanza	

	PROBLEMA 	RISULTATO 	RIFERIMENTO 
FORMAZIONE 4.0	Miglioramento delle prestazioni di sostegno al reddito erogate da FSBA	Con l'Accordo Interconfederale per il miglioramento delle prestazioni FSBA è stato implementato il numero di settimane di sospensione dell'attività lavorativa coperte dall'assegno ordinario e sono state agevolate le condizioni per accedere al sostegno al reddito	Accordo Interconfederale del 1° gennaio 2019
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO	Miglioramento delle prestazioni di sostegno al reddito erogate da FSBA	Con l'Accordo Interconfederale per il miglioramento delle prestazioni erogate da FSBA, è stato implementato l'ammontare dell'assegno ordinario e straordinario e sono state agevolate le condizioni per accedere al sostegno al reddito	Accordo Interconfederale del 4 febbraio 2019
FORMAZIONE 4.0	Credito di imposta per la formazione 4.0	Le Parti Sociali a livello nazionale hanno sottoscritto un Accordo Interconfederale volto ad incentivare la sottoscrizione di contratti collettivi di secondo livello, che, ai sensi di legge, sono necessari per fruire dei vantaggi connessi alla formazione di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0	Accordo Interconfederale del 19 marzo 2019
CONTRIBUZIONE CORRELATE PRESTAZIONI FSBA	Necessità di chiarezza nella disciplina relativa al versamento della contribuzione correlata per le prestazioni erogate da FSBA	L'INPS ha fornito le istruzioni operative per il versamento e l'accredito della contribuzione correlata con riferimento alle prestazioni di sostegno al reddito erogate da FSBA	Circolare INPS n.53 del 12 aprile 2019





	<b>PROBLEMA</b> 	<b>RISULTATO</b> 	<b>RIFERIMENTO</b> 
<b>PROGRAMMAZIONE FONDARTIGIANATO 2019-2020</b>	Prevista la nuova Programmazione di Fondartigianato	L'Accordo consente di finanziare percorsi di formazione continua per un ammontare di 35 milioni di euro per un arco temporale di 15 mesi	Accordo linee guida per la nuova Programmazione Fondartigianato 2019-2020 del 15 aprile 2019
<b>CODICI CONTRATTUALI INPS AI FINI UNIEMENS DEI CCNL</b>	Riorganizzazione e razionalizzazione del sistema di codificazione INPS ai fini Uniemens dei CCNL	Con i Messaggi n.1962 del 22 maggio 2019 e n.3580 del 28 settembre 2018, l'INPS ha regolamentato i Codici contrattuali all'interno del flusso Uniemens	Messaggi INPS n.1962 del 22 maggio 2019 e n.3580 del 28 settembre 2018
<b>CCNL IMPRESE NOLEGGIO BUS</b>	Disciplinato il trattamento economico e normativo dei dipendenti delle imprese di noleggio bus	Con la sottoscrizione del CCNL è stato disciplinato per la prima volta dalle Parti Sociali dell'artigiano e PMI, il trattamento economico e normativo dei dipendenti delle imprese di noleggio bus, ottenendo così il pieno riconoscimento della rappresentanza della CNA anche nel settore di riferimento	CCNL noleggio bus del 17 giugno 2019

	PROBLEMA	RISULTATO	RIFERIMENTO
			
			
<b>CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA</b>	Nomina collegio sindacale per le s.r.l.	Viene introdotta una rilevante modifica alle soglie per l'obbligo di nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata, che diviene obbligatoria al superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• attivo totale dello stato patrimoniale superiore a 4 milioni di euro</li> <li>• ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 4 milioni di euro</li> <li>• dipendenti occupati in media durante l'esercizio superiori alle 20 unità</li> </ul> I nuovi parametri, pur mantenendo fermo l'obiettivo di evitare crisi d'impresa, evitano che le società di dimensioni ridotte debbano sostenere i costi relativi alla nomina dell'organo di controllo	D.L. 18 aprile 2019, n.32 Convertito in Legge n.55 del 14 giugno 2019 Pubblicato in G.U. n.140 il 17 giugno 2019
<b>SBLOCCA CANTIERI</b>	Superamento della cd. soft law	La novità più importante del provvedimento contenente disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, ha riguardato il superamento della cosiddetta soft law, linee guida e decreti attuativi, ed il ritorno alla previsione di un Regolamento Unico Appalti di cui all'art.216, comma 27-octies D.Lgs. 50/2016 che sarà di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice degli Appalti.	Art. 1, co.1 lettera z) D.L. 18 aprile 2019, n.32 Convertito in Legge n.55 del 14 giugno 2019 Pubblicato in G.U. n.140 il 17 giugno 2019

	PROBLEMA	RISULTATO	RIFERIMENTO
			
SBLOCCA CANTIERI	Ridefinizione delle modalità di affidamento dei contratti sotto soglia	<p>Le nuove procedure previste per gli appalti sotto soglia ridefiniscono le modalità di affidamento dei contratti senza stravolgere l'impianto normativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per gli appalti sotto i 40 mila euro non vi sono novità rispetto al testo previgente, rimanendo l'affidamento diretto "puro";</li> <li>• per gli appalti da 40 a 150 mila euro in materia di appalti di lavori è previsto l'affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi; in materia di forniture e servizi si fa ricorso alla procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori economici;</li> <li>• per gli appalti da 150 mila euro a 350 mila euro si fa ricorso alla procedura negoziata previa consultazione di dieci operatori economici;</li> <li>• per gli appalti tra i 350 mila euro e 1 milione di euro si fa ricorso alla procedura negoziata a inviti con innalzamento dei soggetti da consultare a quindici;</li> <li>• per gli appalti superiori ad 1 milione di euro, si fa ricorso alla procedura aperta</li> </ul>	Art. 1, co.1 lettere e) ed f) D.L. 18 aprile 2019, n.32 Convertito in Legge n.55 del 14 giugno 2019 Pubblicato in G.U. n.140 il 17 giugno 2019



	PROBLEMA	RISULTATO	RIFERIMENTO
SBLOCCA CANTIERI	Innalzamento del limite al subappalto dal 30 al 40 % e obbligo indicazione terna subappaltatori	Viene superato il limite del 30% per la concessione in subappalto dei lavori affidati e portato, sino al 31 dicembre 2020, al 40% del valore complessivo dell'appalto, lasciando scegliere alle stazioni appaltanti la percentuale esatta. Sino alla medesima data, sono altresì sospesi gli obblighi di indicazione della terna dei subappaltatori in gara o in caso di concessioni	Art. 1, co.1 lettera v) D.L. 18 aprile 2019, n.32 Convertito in Legge n.55 del 14 giugno 2019 Pubblicato in G.U. n.140 il 17 giugno 2019
	Consorzi stabili	Viene esplicitamente confermata la previsione per cui i consorzi stabili fra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane possano eseguire le prestazioni, con la propria struttura o tramite i consorziati senza che ciò costituisca subappalto	Art. 1, co.1 lettera h) D.L. 18 aprile 2019, n.32 Convertito in Legge n.55 del 14 giugno 2019 Pubblicato in G.U. n.140 il 17 giugno 2019
	Attestazione della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici	Viene esteso il periodo di attività documentabile e portata da dieci a quindici anni la validità dell'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche professionali, antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione	Art. 1, co.1 lettera p) D.L. 18 aprile 2019, n.32 Convertito in Legge n.55 del 14 giugno 2019 Pubblicato in G.U. n.140 il 17 giugno 2019

	PROBLEMA 	RISULTATO 	RIFERIMENTO 
<b>SUPER AMMORTA- MENTO</b>	Reintroduzione del cd. Superammortamento, ovvero l'agevolazione che consente di aumentare del 30% il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi	Viene reintrodotta la misura del cd. superammortamento, che consente ai titolari di reddito d'impresa ed agli esercenti arti e professioni che effettuino investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, ovvero, entro il 30 giugno 2020 - a condizione che, entro il 31 dicembre 2019, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione - di usufruire dell'aumento del 30% del costo di acquisizione dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. L'incentivo si applica esclusivamente per i beni materiali strumentali nuovi (anche acquistati in leasing) il cui coefficiente di ammortamento sia superiore o uguale al 6,5%, ne sono pertanto esclusi i beni usati e quelli immateriali. Sono esclusi gli investimenti in immobili. Sono altresì esclusi gli investimenti in veicoli ed altri mezzi di trasporto di cui all'art.164, co.1, TUIR. Rispetto alle precedenti edizioni del superammortamento, viene introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro	Art. 1 D.L. 30 aprile 2019, n.34 Convertito in Legge n.58 del 28 giugno 2019 Pubblicato su G.U. n.151 il 29 giugno 2019



## PROBLEMA



## RISULTATO



## RIFERIMENTO




REVISIONE  
MINI-IRES

Abrogazione mini-IRES al 15% e introduzione tassazione agevolata degli utili non distribuiti.  
Nuova IRES al 20% a regime dal 2023.  
Per gli anni 2019-2022 riduzioni dell'aliquota progressivamente crescenti.

Viene abrogata l'agevolazione fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2019 nota come mini-IRES al 15% - che consentiva, già a decorrere dal periodo d'imposta 2019, di usufruire di una aliquota IRES o IRPEF ridotta di 9 punti percentuali rispetto all'aliquota ordinaria (al 24%), sulla parte degli utili reinvestiti e destinati all'acquisizione di beni materiali strumentali nuovi e all'incremento dell'occupazione - .  
L'agevolazione IRES al 15% viene sostituita con un diverso incentivo che prevede una progressiva riduzione dell'aliquota IRES sul reddito d'impresa correlata al solo reimpiego degli utili, quindi svincolata alle modalità di impiego degli utili non distribuiti, e che prevede il graduale abbassamento dell'aliquota nel tempo.  
La nuova IRES agevolata prevede una riduzione di soli 4 punti percentuali.  
Nello specifico la nuova IRES al 20% andrà a regime solo nel 2023, con una disciplina transitoria che per il 2019 e per i tre esercizi successivi, limita il taglio dell'aliquota rispettivamente di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali e di 3,5 punti percentuali.  
Conseguentemente:

- Nel 2019, l'IRES scende al 22,5%
- Nel 2020, sarà pari al 21,5%
- Nel 2021, sarà pari al 21%
- Nel 2022, sarà pari al 20,5%

Art. 2 D.L. 30 aprile 2019, n.34  
Convertito in Legge n.58 del 28 giugno 2019  
Pubblicato su G.U. n.151 il 29 giugno 2019

	PROBLEMA	RISULTATO	RIFERIMENTO
			
<b>DEDUCIBILITÀ IMU</b>	La deducibilità dell'IMU passa al 50% nel 2019, al 60% nel 2020 e 2021, al 70% nel 2022, fino alla totale deducibilità del 100% nel 2023	Viene incrementata progressivamente la percentuale di deduzione dell'IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità, pari al 100% sia dal reddito d'impresa che dal reddito da lavoro autonomo, a decorrere dall'anno di imposta 2023. Per effetto delle modifiche, la percentuale di deducibilità, nel periodo transitorio, è progressivamente innalzata nel tempo nelle seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50% per il periodo d'imposta 2019</li> <li>• 60% per il periodo d'imposta 2020</li> <li>• 60% per il periodo d'imposta 2021</li> <li>• 70% per il periodo d'imposta 2022</li> </ul>	Art. 3 D.L. 30 aprile 2019, n.34 Convertito in Legge n.58 del 28 giugno 2019 Pubblicato su G.U. n.151 il 29 giugno 2019



## PROBLEMA



## RISULTATO









## RIFERIMENTO




	PROBLEMA	RISULTATO	RIFERIMENTO
INAIL	<p>Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023 Tagli alle tariffe anche per gli anni successivi al 2021</p>	<p>La norma ha l'intento di estendere a regime la riforma dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali recentemente introdotta con Legge di Bilancio e resa operativa con i D.M. 27 febbraio 2019. Infatti la Legge di Bilancio aveva introdotto tale riforma per il triennio 2019-2021, mentre la norma in oggetto interviene a partire dal 2023, lasciando inspiegabilmente scoperto il 2022 (occorrerà dunque verificare l'impatto di questo sfasamento temporale tra le due norme).</p> <p>Le risorse stanziati dal presente articolo a copertura della riduzione delle tariffe, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica ed sul Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, sono aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla Legge di Bilancio per il primo triennio di attuazione della riforma.</p> <p>Si estende, di conseguenza, a regime anche la disciplina prevista dalla Legge di Bilancio sull'attività di monitoraggio sugli effetti finanziari delle riduzioni in esame.</p> <p>Inoltre, la norma sopprime le disposizioni – di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 1, comma 1126 della Legge di Bilancio 2019 in materia di rivalsa, che avevano determinato interpretazioni non sempre chiare se non addirittura contraddittorie</p>	<p>Art. 3-sexies D.L. 30 aprile 2019, n.34 Convertito in Legge n.58 del 28 giugno 2019 Pubblicato su G.U. n.151 il 29 giugno 2019</p>





	PROBLEMA	RISULTATO	RIFERIMENTO
			
VALORIZZAZIONE EDILIZIA	Introduzione di imposte di registro, ipotecarie e catastali, in misura fissa per i trasferimenti di fabbricati a favore di imprese di costruzioni	<p>I trasferimenti di interi fabbricati, fino al 31 dicembre 2021, come pure le operazioni disciplinate dall'articolo 10 del decreto IVA, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedono entro i successivi 10 anni alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ovvero che eseguono sui medesimi fabbricati gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere B), c) e d), del DPR n. 380/2001, in conformità alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, soggiacciono al momento della successiva vendita, anche nell'ipotesi di suddivisione in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato, all'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipo-catastali nella misura fissa di 200 euro ciascuna.</p> <p>In assenza di tali condizioni adempite nel termine previsto sono dovute le imposte di registro e quelle ipo-catastali nella misura ordinaria nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del predetto immobile.</p> <p>Resta ferma, invece, la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo</p>	<p>Art. 7 D.L. 30 aprile 2019, n.34 Convertito in Legge n.58 del 28 giugno 2019 Pubblicato su G.U. n.151 il 29 giugno 2019</p>

	<b>PROBLEMA</b> 	<b>RISULTATO</b> 	<b>RIFERIMENTO</b> 
<b>ESENZIONE TASI</b>	Pagamento imposta TASI sugli immobili costruiti posticipato, per le imprese edili costruttrici, al momento della vendita o concessione in locazione	A decorrere dal 1° gennaio 2022, il pagamento della TASI sugli immobili costruiti sarà dovuto dalle imprese edili costruttrici solamente quando saranno destinati alla vendita o concessi in locazione	Art. 7-bis D.L. 30 aprile 2019, n.34 Convertito in Legge n.58 del 28 giugno 2019 Pubblicato su G.U. n.151 il 29 giugno 2019
<b>SISMA BONUS</b>	Estensione delle detrazioni per interventi di rafforzamento antisismico anche agli acquirenti di unità immobiliari nei comuni a rischio sismico	Viene estesa anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, la spettanza della detrazione del 75% (riduzione di una classe di rischio) o dell'85% (riduzione di due classi di rischio), qualora tali unità immobiliari siano vendute da imprese di ricostruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano provveduto alla demolizione o alla ricostruzione allo scopo di ridurre il rischio sismico.	Art. 8 D.L. 30 aprile 2019, n.34 Convertito in Legge n.58 del 28 giugno 2019 Pubblicato su G.U. n.151 il 29 giugno 2019

	PROBLEMA 	RISULTATO 	RIFERIMENTO 
COMUNICAZIONE DATI SULLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE DELL'I.V.A.	Modificati i termini di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni I.V.A.	La comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'Imposta sul Valore Aggiunto, fino ad oggi distinta in ragione delle modalità di liquidazione dell'I.V.A. (mensile o trimestrale), diventerà trimestrale per tutte le imprese e professionisti a prescindere se obbligati alla liquidazione mensile o trimestrale del tributo. In particolare è previsto che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati relativi alle liquidazioni afferenti al primo trimestre, debbano essere inviati entro il 31 maggio di ogni anno;</li> <li>• i dati relativi alle liquidazioni afferenti al secondo trimestre, debbano essere inviati entro il 30 settembre di ogni anno;</li> <li>• i dati relativi alle liquidazioni afferenti al terzo trimestre, debbano essere inviati entro il 30 novembre di ogni anno;</li> <li>• i dati relativi alle liquidazioni afferenti al quarto trimestre, debbano essere inviati entro il 28 febbraio dell'anno successivo, a meno che non siano inclusi nella dichiarazione annuale presentata comunque entro la fine di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la liquidazione.</li> </ul>	Art. 12-quater D.L. 30 aprile 2019, n.34 Convertito in Legge n.58 del 28 giugno 2019 Pubblicato su G.U. n.151 il 29 giugno 2019



	PROBLEMA 	RISULTATO 	RIFERIMENTO 
<b>TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI</b>	<p>Non saranno applicate sanzioni nel primo semestre di applicazione dell'obbligo se l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri avviene entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione</p>	<p>In modo analogo a quanto stabilito per l'invio delle fatture elettroniche, è previsto che le imprese possano inviare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri non più giorno per giorno, ma entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Viene inoltre prevista una moratoria per il primo semestre di vigenza dell'obbligo di invio, sia per i soggetti per i quali l'obbligo stesso decorre dal 1° luglio 2019 (soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000) sia per gli altri soggetti, per i quali l'obbligo decorrerà dal prossimo 1° gennaio 2020. Non saranno pertanto applicate le sanzioni previste in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'I.V.A.</p>	<p>Art. 12-quinquies D.L. 30 aprile 2019, n.34 Convertito in Legge n.58 del 28 giugno 2019 Pubblicato su G.U. n.151 il 29 giugno 2019</p>

	PROBLEMA 	RISULTATO 	RIFERIMENTO 
SEMPLIFICAZIONE PER LA GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI	Estensione garanzia del Fondo di Garanzia PMI ai soggetti finanziatori di progetti di investimento realizzati da Micro e PMI, tramite piattaforme di social lending e crowdfunding	<p>Viene riconosciuto l'accesso al Fondo di garanzia per le PMI a soggetti che, tramite piattaforme di social lending e crowdfunding, finanziano progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese.</p> <p>Tra i potenziali finanziatori, nell'ambito del social lending, sono inclusi gli investitori istituzionali.</p> <p>Tale previsione può rappresentare un canale di accesso ai capitali a disposizione delle PMI strategico e alternativo al credito bancario, quest'ultimo particolarmente di difficile attuazione per le imprese di più piccola dimensione.</p> <p>La garanzia è richiesta per conto e nell'interesse dei soggetti finanziatori dei progetti di investimento, dai gestori di piattaforme di social lending o di crowdfunding preventivamente accreditati, a seguito di apposita valutazione effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo.</p>	<p>Art. 18, cc.3-6, D.L. 30 aprile 2019, n.34</p> <p>Convertito in Legge n.58 del 28 giugno 2019</p> <p>Pubblicato su G.U. n.151 il 29 giugno 2019</p>



## PROBLEMA



## RISULTATO



## RIFERIMENTO

NUOVA  
SABATINI

Innalzato a 4 milioni di euro il finanziamento concedibile alla singola impresa. Erogazione in unica soluzione del contributo per finanziamenti fino a 100 mila euro

Il finanziamento agevolato alle imprese per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i beni strumentali riconducibili a "Impresa 4.0", a fronte del quale il MISE concede un contributo rapportato agli interessi su finanziamento stesso, viene confermato e rifinanziato nella misura di 480 milioni di euro (48 milioni per il 2019) con la legge di bilancio 2019. Con il Decreto Crescita viene previsto

- innalzamento a 4 milioni di euro del finanziamento massimo concedibile alla singola impresa
- l'erogazione, che per finanziamenti fino a 100 mila euro avviene in unica soluzione, è effettuata entro 30gg dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, per leasing finanziario, dalla data di consegna del bene
- l'inserimento, fra i soggetti abilitati a rilasciare i finanziamenti agevolati, anche degli altri intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106, co.1, TUB (D.Lgs. n.385/1993) che statutariamente operano nei confronti delle PMI

Il finanziamento (anche il leasing finanziario) può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI fino all'80% del suo ammontare, deve avere una durata non superiore a 5 anni e un importo compreso tra i 20 mila e i 4 milioni di euro.

Il contributo concesso dal MISE, determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento di 5 anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso di interesse annuo pari al:



- 2,75% per investimenti ordinari
- 3,575% (+30%) per investimenti in tecnologie 4.0 e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.





Le imprese dovranno presentare richiesta di finanziamento e domanda di accesso al contributo a banche e intermediari finanziari aderenti alla Convenzione MISE-ABI-CDP




Art. 20, D.L. 30 aprile 2019, n.34  
Convertito in Legge n.58 del 28 giugno 2019  
Pubblicato su G.U. n.151 il 29 giugno 2019

	PROBLEMA 	RISULTATO 	RIFERIMENTO 
<b>SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZA- ZIONE</b>	Previsti contributi a valere sulla "Nuova Sabatini" del 5% per micro e piccole imprese e 3,575% per medie imprese, impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento	Ricorrendo al collaudato schema della "Nuova Sabatini", alle imprese – che devono necessariamente essere costituite in forma societaria – viene riconosciuto un contributo, per sostenere processi di ricapitalizzazione dell'impresa da parte dei soci, correlato alla realizzazione di un programma di investimento. Per i contributi a valere sulla "Nuova Sabatini" i soci di Micro, Piccole e Medie Imprese, devono sottoscrivere un aumento di capitale sociale, da versare in più quote in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento di cui all'art.2 del D.L. n.69/2013, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla applicabile normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato. I contributi concessi sono rapportati all'ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5% per le Micro e Piccole Imprese</li> <li>• 3,575% per le Medie Imprese</li> </ul>	Art. 21, D.L. 30 aprile 2019, n.34 Convertito in Legge n.58 del 28 giugno 2019 Pubblicato su G.U. n.151 il 29 giugno 2019

	PROBLEMA 	RISULTATO 	RIFERIMENTO 
<b>ECONOMIA CIRCOLARE</b>	Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare	<p>Sono previsti finanziamenti agevolati e contributi diretti alle imprese ed ai centri di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito dell'economia circolare che, alla data di presentazione della domanda, siano iscritte nel Registro delle imprese; operino in via prevalente nel settore manifatturiero, ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere; abbiano approvato e depositato almeno due bilanci; non risultino sottoposte alla procedura concorsuale e non si trovino in stato di fallimento, liquidazione anche volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equivalente.</p> <p>Tali soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti, costituiti con contratto di rete, consorzio, accordo di partenariato.</p> <p>I progetti di ricerca e sviluppo devono essere realizzati sul territorio nazionale; devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 500 mila euro e non superiori a 2 milioni di euro; avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi; avere ad oggetto attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al miglioramento di quelli esistenti tramite sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs).</p> <p>L'agevolazioni previste sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50%;</li> <li>• contributo diretto alla spesa fino al 20% delle spese e costi ammissibili</li> </ul>	Art. 26, D.L. 30 aprile 2019, n.34 Convertito in Legge n.58 del 28 giugno 2019 Pubblicato su G.U. n.151 il 29 giugno 2019

	PROBLEMA	RISULTATO	RIFERIMENTO
			
<b>RIFIUTI ED IMBALLAGGI</b>	<p>Gestione sostenibile degli imballaggi</p> <p>Incentivi per incoraggiare il riciclo o il riutilizzo degli imballaggi</p>	<p>Viene introdotto una sorta di meccanismo volontario di vuoto a rendere sugli imballaggi tra imprese venditrici di merci ed imprese acquirenti, al fine di incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzati o avviati al riciclo. Nel dettaglio, l'impresa venditrice di merci con imballaggio riconosce all'impresa acquirente un abbuono sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell'imballaggio esposto in fattura.</p> <p>In caso di riutilizzo degli imballaggi usati ovvero di raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo, l'impresa venditrice fruisce di un credito d'imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.</p> <p>Il credito d'imposta riconosciuto è di 10 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui per il 2020.</p>	<p>Art. 26-ter, D.L. 30 aprile 2019, n.34 Convertito in Legge n.58 del 28 giugno 2019 Pubblicato su G.U. n.151 il 29 giugno 2019</p>

	PROBLEMA	RISULTATO	RIFERIMENTO
			
<p><b>CONTRASTO ALL'ITALIAN SOUNDING E INCENTIVI AL DEPOSITO DI BREVETTI E MARCHI</b></p>	<p>Riconoscimento di tutela dell'originalità dei prodotti italiani, compresi quelli agroalimentari, nei mercati esteri per contrastare le pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti</p>	<p>Ai Consorzi nazionali ed alle organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati esteri, al fine di assicurare la tutela del Made in Italy, è concessa un'agevolazione (mediante credito d'imposta) pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding di cui all'art. 144 del D.Lgs. n.30/2005, nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti.</p> <p>L'agevolazione è concessa fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di 30 mila euro, nel limite delle risorse stanziare pari a 1,5 milioni di euro</p>	<p>Art. 32, cc. 1-6, D.L. 30 aprile 2019, n.34 Convertito in Legge n.58 del 28 giugno 2019 Pubblicato su G.U. n.151 il 29 giugno 2019</p>

	PROBLEMA 	RISULTATO 	RIFERIMENTO 
<b>CONTRASTO ALL'ITALIAN SOUNDING E INCENTIVI AL DEPOSITO DI BREVETTI E MARCHI</b>	Introduzione del Voucher 3i "Investire in Innovazione" destinato alle start-up per supportarle nella valorizzazione del processo di innovazione	Per il triennio 2019-2021 viene introdotto il Voucher 3i concesso per supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up e pensato per l'acquisto di servizi di consulenza volti alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e per l'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, oltre a formalità come la stesura della domanda di brevetto e di deposito all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Questa misura consente ad un'impresa appena nata di affrontare la procedura di brevettizzazione in maniera più agevole, nell'intento di assicurare riconoscibilità e tutela dell'Innovazione	Art. 32, cc. 7-10 D.L. 30 aprile 2019, n.34 Convertito in Legge n.58 del 28 giugno 2019 Pubblicato su G.U. n.151 il 29 giugno 2019
	Interventi agevolativi per le PMI nella valorizzazione dei titoli di proprietà industriale	Il MISE provvederà ogni anno con decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – ad ufficializzare un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni così da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle start-up e delle imprese giovanili	Art. 32, co. 11 D.L. 30 aprile 2019, n.34 Convertito in Legge n.58 del 28 giugno 2019 Pubblicato su G.U. n.151 il 29 giugno 2019





## PROBLEMA



## RISULTATO



## RIFERIMENTO



<p>CONTRASTO ALL'ITALIAN SOUNDING E INCENTIVI AL DEPOSITO DI BREVETTI E MARCHI</p>	<p>Agevolazioni per le associazioni di categoria per la promozione all'estero di marchi collettivi</p>	<p>Viene riconosciuta un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani da parte di associazioni rappresentative di categoria. L'obiettivo è assicurare l'informazione dei consumatori sulla filiera e favorire l'export di prodotti di qualità</p>	<p>Art. 32, cc.12-15 D.L. 30 aprile 2019, n.34 Convertito in Legge n.58 del 28 giugno 2019 Pubblicato su G.U. n.151 il 29 giugno 2019</p>
--	--	--	---



PROBLEMA



RISULTATO



NORMA



<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE DI PMI A FIERE</b></p>	<p>Riconosciuto alle PMI un credito d'imposta del 30%, fino ad un massimo di 60 mila euro, per le spese relative ad affitto spazi, allestimento</p>	<p>Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese esistenti al 1° gennaio 2019, è riconosciuto un credito d'imposta del 30%, nel limite massimo di 60 mila euro, sulle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all'estero, relativamente alle spese, connesse alla partecipazione, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• affitto degli spazi espositivi ed allestimento degli stessi</li> <li>• attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione</li> </ul> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo stanziato pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento UE agli aiuti de minimis.</p> <p>Il credito d'imposta riconosciuto viene suddiviso in tre quote annuali ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.</p>	<p>Art. 49, D.L. 30 aprile 2019, n.34 Convertito in Legge n.58 del 28 giugno 2019 Pubblicato su G.U. n.151 il 29 giugno 2019</p>
--	---	--	--







*Finito di stampare a Luglio 2019*





**Sede Nazionale**

00162 Roma - Piazza M. Armellini, 9A  
Tel (06) 441881 - Fax (06) 44249513  
cna@cna.it - www.cna.it

**Sede di Bruxelles**

36-38, Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles  
Tel + 322/2307440 - Fax + 322/2307219  
bruxelles@cna.it